



Comune di Fermo
(Provincia di Fermo)

COMUNE DI FERMO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI E DELLE
ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI DI CUI AL D.L. 34 DEL 30/04/2019 art.15**

(Approvato con Delibera di C.C. n.32 del 10.06.2019)

Art. 1
Istituzione

1.E' istituita la definizione agevolata dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali secondo le disposizioni di cui al D.L.n.34 del 30/04/2019 art.15.

Art. 2
Oggetto

1.Sono oggetto della definizione agevolata i tributi locali e le entrate patrimoniali per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa direttamente dall'Ente o da soggetti esterni da questo incaricati. Il beneficio di cui alle presenti norme è valido per le ingiunzioni notificate fino al 31 dicembre 2017.

2.Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai commi 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Per la definizione agevolata delle sanzioni al codice della strada si applica il successivo art.7.

3.Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Art. 3
Misura dell'agevolazione e pagamenti

1.Per le ingiunzioni fiscali di cui all'articolo precedente, qualora il contribuente presenti l'istanza di cui al successivo art. 4, non sono dovute le sole sanzioni.

2.La somma residuale dovuta può essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del concessionario affidatario, dell'importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili o bimestrali, di importo minimo pari a € 50,00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2021.

Art. 4
Istanza

1.Chi intende beneficiare della definizione agevolata di cui al presente regolamento, deve presentare istanza entro il **30 settembre 2019** su modello messo a disposizione dal Comune di Fermo e scaricabile dal sito web istituzionale o dal soggetto incaricato della riscossione, indicando il provvedimento oggetto di definizione, l'eventuale richiesta di pagamento rateale e precisando l'eventuale modalità di rateizzazione richiesta.

2. L'Ente o il concessionario, entro il 31 ottobre 2019 comunicano al contribuente la somma dovuta in unica soluzione o – qualora richiesto – l'importo delle rate, mensili o bimestrali a scelta del contribuente e scadenti l'ultimo giorno del mese.

3.La presentazione dell'istanza sospende anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, ma può essere accolta solo se, rispetto ai piani rateali in essere, risultano adempiuti alla data di presentazione dell'istanza tutti i versamenti con scadenza antecedente al 31 dicembre 2017. Le rate corrisposte entro il 31 dicembre 2017 si intendono, in primis a copertura di

capitale ed interessi. Non possono in nessun caso accedere alla presente definizione agevolata le morosità connesse alla precedente definizione automatica di cui alla deliberazione consiliare n.94 del 21/12/2016,

4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Art. 5

Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute.

3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte dell'ufficio legale interno o del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. L'ufficio legale interno o il concessionario esterno provvederanno a rideterminare l'importo dovuto.

Art. 6

Terminie decadenza

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 4 sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.

2. In caso di mancato tardivo o insufficiente pagamento dell'unica o di una rata in caso di pagamento rateale, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di cui al comma precedente, dalla data di scadenza della rata non onorata. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulla residua somma dovuta e le sanzioni ritornano dovute.

Art. 7

Violazioni del codice della strada

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento comporta esclusivamente il non pagamento degli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto c., della legge 24 novembre 1981, n. 689.